



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 924 del 13 settembre 2017

concernente la sussistenza di una situazione di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, nel caso in cui a un dirigente di ruolo della Provincia dell'Aquila, eletto consigliere comunale in data 29 giugno 2017 in un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fosse conferito un incarico dirigenziale gestionale. Fascicolo UVIF 4120/2017.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 settembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».

VISTA la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto.

Con nota acquisita al prot. n.0097429 del 2 agosto 2017, il Segretario generale della Provincia dell'Aquila ha formulato all'Autorità una richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una situazione di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, nel caso in cui a un dirigente di ruolo della Provincia dell'Aquila, eletto consigliere comunale, in data 29 giugno 2017, in un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fosse conferito un incarico dirigenziale gestionale.

Più in particolare si rappresenta quanto segue.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- a) Con nota n. 69691 del 28 dicembre 2015, successivamente integrata (prot. n. 4635 del 29 gennaio 2016), la Provincia dell'Aquila ha chiesto all'Autorità un parere inerente a un'eventuale situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, in caso di rinnovo di incarico dirigenziale a un proprio dirigente di ruolo diventato Sindaco di un comune con più di 15.000 abitanti nell'ambito della medesima Regione Abruzzo, richiedendo, in particolare l'integrazione o meno dell'esimente di cui all'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39/2013. Sul punto, l'Autorità si è espressa con il parere prot. n. 57808 dell'11 aprile 2016, nel quale è stata richiamata la deliberazione n. 294 del 6 aprile 2016, secondo la quale “ la concomitante titolarità di incarichi debba essere riferita all'assunzione della carica politica nella stessa amministrazione, nello stesso ente pubblico o nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico”. Sulla base di tale parere il dirigente di ruolo è stato posto in disponibilità senza l'attribuzione di alcuno incarico gestionale.
- b) Con ricorso presentato in data 12 luglio 2016, innanzi al Tribunale civile di Avezzano, sezione lavoro, il dirigente interessato in tale vicenda ha convenuto la Provincia dell'Aquila sia per la reintegrazione negli incarichi dirigenziali non rinnovati che per il risarcimento dei danni.
- c) Dal 29 giugno 2017, in seguito alle elezioni amministrative, il sopra citato dirigente non ricopre più la carica di Sindaco, ma di consigliere comunale nello stesso Comune con più di 15.000 abitanti.
- d) Il dirigente in argomento, con istanza del 4 luglio 2017, ha chiesto al Presidente della Provincia dell'Aquila, il conferimento di incarichi dirigenziali con contenuto gestionale sulla base della delibera ANAC n. 1003 del 21 settembre 2016 con la quale, a parere del richiedente, l'Autorità ha invece valutato la sussistenza dell'esimente di cui al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 evidenziando come “ la non applicazione del principio di inconferibilità discende dal *favor* che l'ordinamento ha stabilito per l'assunzione di cariche politiche, anche da parte di dipendenti pubblici, che, semmai, devono disporre del tempo necessario per assolvere al mandato politico”.

A parere del Segretario richiedente, infine, l'esimente di cui all'art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 “nella deliberazione ANAC n. 294/2016 sarebbe stata interpretata diversamente rispetto alla successiva deliberazione ANAC n. 1003/2016; nella prima per “stessa amministrazione” si è intesa necessaria la coincidenza tra ente che conferisce l'incarico e l'ente nel quale si ricopre la carica pubblica, nella seconda la coincidenza rileva per l'Ente che affida l'incarico indipendentemente da quale sia l'ente nel quale si ricopre la carica politica”.

Diritto.

Sussistenza dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013: “ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico”.

In ragione di ciò, non può essere conferito l'incarico dirigenziale ad un soggetto, che contemporaneamente riveste la carica di consigliere comunale in comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti nella stessa regione dell'amministrazione locale che intende conferire l'incarico; tale provvedimento violerebbe le disposizioni di cui al citato art. 12, comma 4, lett. b) del decreto legislativo n. 39/2013.

La conseguente incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e la carica politica determinerebbe per il soggetto interessato la necessità di scegliere tra le due cariche, ovvero in caso di mancata scelta, determinerebbe, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, la decadenza dall'incarico dirigenziale. Restano ferme le norme che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici.

Inconferibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013. Sussistenza. Esimente di cui al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013. Insussistenza.

L'articolo 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce quanto segue: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a)” (ossia: nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione).

Il comma 3 del citato articolo 7 prevede inoltre che: “Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”.

L'esimente prevista dall'art. 7, comma 3 prevede tra i suoi elementi fondamentali che all'atto dell'assunzione della carica politica, i dipendenti siano già titolari di incarichi dirigenziali con contenuto gestionale. Nei casi citati come precedenti dal richiedente, ossia quello di cui al parere prot. 57808 dell'11 aprile 2016 rilasciato dall'ANAC proprio all'amministrazione provinciale dell'Aquila e quello relativo alla delibera ANAC n. 294 del 6 aprile 2016, i soggetti interessati non erano titolari di alcun incarico dirigenziale di natura gestionale. Al contrario, nel caso di cui alla delibera ANAC n. 1003 del 21 settembre 2016, il soggetto interessato era già titolare di un incarico dirigenziale all'atto del conseguimento della carica politica. In quest'ultimo caso, inoltre, l'incarico dirigenziale era stato conferito prima del 4 maggio 2013, e quindi non erano ravvisabili gli estremi dell'incompatibilità, ai sensi dell'art. 29-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In conclusione, l'eventuale conferimento dell'incarico dirigenziale a colui che nel frattempo è stato eletto consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti nell'ambito della stessa Regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, dà vita alle violazioni di cui all'art. 7, comma 2 lett. b) e all'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013.

L'assenza di titolarità dell'incarico dirigenziale gestionale all'atto dell'assunzione della carica politica determina, infine, il venire meno dell'esimente richiamata dal richiedente dell'art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- nel caso di conferimento di incarico dirigenziale di natura gestionale a colui che ricopre contemporaneamente la carica di consigliere comunale, in un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa regione dell'amministrazione che conferisce l'incarico, si determinerebbe la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) e di cui all'art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, per le argomentazioni sopra espresse;
- di dare comunicazione della presente al richiedente.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2017

Per il Segretario, Rosetta Greco

Formato pdf